GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 ROMA — MERCOLEDI' 3 FEBBRAIO **NUM. 27**

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1º del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **EREDI BOTTA**: in Roma, via dei Lucchesi, nº 4; in Torino, via delle Orfane, nº 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Il Senato è convocato in seduta pubblica per il giorno di giovedì, 11 corrente mese, alle ore 2 pom., col seguente

Ordine del giorno:

1º Rinnovamento, per estrazione a sorte, degli Uffici;

2º Discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione di un nuovo Codice penale del Regno d'Italia.

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri si proseguì la discussione dei capitoli del bilancio di prima previsione pel 1875 del Ministero di Agricoltura e Commercio; e se ne approvarono altri dodici. Di alcuni di essi trattarono i deputati Morelli Salvatore, Pepe, Mannetti, Branca, La Spada, Morini, Pissavini, Di Sambuy, Mussi, Michelini, Di Cesarò, Secondi, Asproni, Lazzaro, Miceli, Parpaglia, Sulis e il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Questi presentò una relazione sullo stato dell'agricoltura in Italia negli anni 1870-71-72, e un disegno di legge per provvedimenti riguardanti le miniere, cave e torbiere.

LEGGI E DECRETI

STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA

annesso al R. decreto n. DCCCCXCII, pubblicato nel numero di ieri

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLA BANCA.

Art. 1. La Banca Nazionale Toscana istituita con decreto dell'8 luglio 1857 ha una Direzione generale in Firenze.

Oltre le sedi e succursali esistenti nelle provincie toscane, essa avrà una sede in Roma, e potrà aprire sedi, succursali, rappresentanze legali e agenzie nelle altre città del Regno.

Art. 2. Il capitale della Banca Nazionale Toscana è costituito di 30 milioni di lire, rappresentato da n. 30,000 azioni di lire mille ciascuna, con facoltà di estenderlo fino a 50 milioni nei modi fissati dalla legge 18 agosto 1870.

Art. 3. Gli azionisti sono fra loro costituiti in *Società Anonima* con godere tanto essi che gli amministratori della Banca dei privilegi inerenti a dette Società.

Art. 4. La Banca Nazionale Toscana avrà vita fino a tutto dicembre 1889 ai termini dell'art. 1 della legge 18 agosto 1870. Però nel caso di perdite per le quali sia diminuito il capitale effettivo di un terzo, essa dovrà cessare in tronco ed essere messa in liquidazione quando gli azionisti non decidano di reintegrare il capitale.

Delle Azioni.

Art. 5. Le azioni della Banca sono *nominative*. Esse sono rappresentate da una iscrizione sopra apposito registro della Banca tenuto a doppio, e la iscrizione viene constatata da apposito certificato.

Art. 6. Il certificato porterà l'annotazione dei versamenti effettuati per ogni azione, ed avrà il godimento del semestre in corso.

Art. 7. Il certificato sarà staccato da un libro a matrice, sarà firmato dal ragioniere col visto del direttore della sede o succursale che lo rilascia; conterrà, oltre il nome e cognome e la paternità dell'azionista, anche il suo domicilio reale se stabilito nel Regno, ed elettivo in una città ove la Banca abbia sede o succursale, se stabilito all'estero.

Art. 8. Il passaggio delle azioni dovrà eseguirsi per mezzo di una dichiarazione sopra apposito giornale della Banca, fatta e firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale.

Art. 9. In caso di successione il passaggio avrà luogo previo l'adempimento delle formalità richieste dalle leggi.

Art. 10. Di tali passaggi la Banca rilascierà gli opportuni certificati d'iscrizione e percipèrà la tassa di lire una per ciascun certificato, oltre il rimborso della spesa di bollo.

Art. 11. Il trasporto delle azioni da una sede o succursale ad un'altra potrà ottenersi mediante domanda da farsene ove sono iscritte, a seguito della quale verrà rilasciato l'attestato relativo e spento il conto delle azioni trasportate. È sulla consegna di questo attestato all'altra sede o succursale che viene riaperto il conto e preso nota del trasporto eseguito sul certificato d'iscrizione dal ragioniere col *visto* del direttore.

Anche per il trasporto la Banca percipe la tassa di lire una per ogni certificato alla sede o succursale ove vengono trasportate le azioni.

Art. 12. Qualora esista opposizione legalmente notificata alla sede o succursale della Banca ove le azioni trovansi iscritte, tanto il passaggio che il trasporto non potrà aver luogo se non dopo tolta la opposizione.

Art. 13. Le Direzioni delle sedi e delle succursali comunicano l'elenco degli azionisti col numero respettivo delle azioni alla Direzione generale e la tengono informata tanto degli attestati e dei certificati che rilasciano, quanto dei trasporti che operano.

Art. 14. Una sola azione non può essere rappresentata che da un solo individuo, ma la iscrizione potrà farsene in conto di più condomini qualunque possa essere il titolo del loro condominio.

Art. 15. Tanto il capitale, che gli utili delle azioni non vanno soggetti, di fronte alla Banca, a sequestro o altro vincolo qualunque, neppure col consenso dell'azionista. Solamente in caso di controversia sulla proprietà del titolo potrà farsi opposizione alla inscrizione o voltura dell'azione purchè notificata giudizialmente in tempo utile *alla Direzione generale della Banca e alla sede o succursale ove le azioni trovansi iscritte.*

Art. 16. Lo smarrimento del certificato priva l'azionista del diritto di disporne efficacemente. Per riacquistarlo ei dovrà procurarsi dalla Direzione generale un certificato che sostituisca a tutti gli effetti quello smarrito da compilarsi nelle forme che verranno tracciate dal regolamento interno della Banca.

Art. 17. La emissione di questo certificato dovrà farsi precedere da due sentenze da proferirsi dal tribunale sulle istanze ed a spese dell'azionista, con citazione del direttore; colla prima delle quali vengano ordinate le pubblicazioni caso per caso riconosciute convenienti e assegnato un termine, con la dichiarazione che, non sopravvenendo reclami, resteranno di nessun valore i certificati smarriti; e colla seconda, verificata la regolarità delle fatte pubblicazioni, si ordini il rilascio del certificato.

Art. 18. La seconda sentenza si inserisce nella *Gazzetta Ufficiale* e, dieci giorni dopo, la Direzione generale ordina il rilascio del nuovo certificato.

Dei Biglietti.

Art. 19. La Banca è autorizzata a tenere in circolazione tanti biglietti quanti stieno a rappresentare un valore triplo del suo capitale effettivo.

Essa avrà in cassa una riserva costituita da moneta che a norma di legge abbia corso legale nel Regno, equivalente al terzo della somma totale formata dai biglietti in circolazione, dai conti correnti e biglietti a ordine pagabili a vista. Questa somma di numerario in cassa potrà per decreto Reale essere ridotta al quarto.

Art. 20. La Banca ha un biglietto unico per tutti i suoi stabilimenti, il quale è diviso in serie di diverso valore.

Art. 21. I biglietti sono sempre a libera volontà del portatore barattati in moneta che a norma di legge abbia corso nel Regno ogni giorno non festivo dovunque la Banca tien cassa. Ma il controbaratto è sempre per essa facoltativo.

Art. 22. Nessuno potrà essere obbligato a ricevere biglietti della Banca in pagamento.

Art. 23. I biglietti della Banca sono però ricevuti in pagamento dalle Tesorerie dello Stato in Toscana e da quelle ove la Banca tenga aperta una sede o succursale od agenzia.

Art. 24. In garanzia dei biglietti ricevuti in pagamento nelle Regie casse, lo Stato ritiene della Banca due milioni di lire sui quali corrisponde il frutto del 3 per cento all'anno.

Art. 25. Il biglietto della Banca è diviso in cinque categorie del valore di lire 1000, 500, 200, 100 e 50.

Art. 26. I biglietti sono staccati da altrettanti volumi a matrice che si conservano presso la Direzione generale della Banca. La loro forma, il reparto nelle diverse categorie, non che i modi di emissione e di ritiro dalla circolazione vengono determinati dal Consiglio superiore e approvati con decreto Reale.

TITOLO II.

OPERAZIONI DELLA BANCA.

Degli Sconti.

Art. 27. La Banca sconta cambiali, pagherò ed altri recapiti di commercio all'ordine, pagabili dovunque tien cassa, a scadenza non maggiore di quattro mesi, e muniti di almeno due firme accreditate.

Sconta Buoni del Tesoro.

Sconta le cedole (o cuponi) del semestre in corso dei debiti dello Stato, o garantiti dallo Stato, e quelli delle provincie, dei comuni e delle Società anonime i cui titoli sieno ammessi dal Consiglio superiore al fido della Banca.

Acquista cambiali pagabili all'estero collo scopo di rifornire la sua riserva metallica.

Art. 28. I recapiti si presentano allo sconto girati in bianco dal possessore e corredati da una nota di detti recapiti che in caso di ammissione conservasi nell'archivio della Banca fino al loro incasso.

Art. 29. Il direttore deve sotto la sua responsabilità rigettare il recapito in carta non graduale o mancante del visto del bollo.

Art. 30. Non si concede riavvallo dei recapiti scontati alla Banca.

Degli Imprestiti contro pegno.

Art. 31. La Banca impresta di contro a pegno:

a) Di titoli di credito verso lo Stato;

b) Di titoli di credito verso i comuni e le provincie o verso pubblici stabilimenti dipendenti dallo Stato, o dai comuni e provincie quali appariscano regolarmente approvati;

c) Di libretti di credito e cartelle di deposito delle Casse di risparmio ammesse al fido della Banca;

d) D'azioni e obbligazioni di Società anonime per imprese industriali italiane parimente ammesse al fido della Banca, garantite o sovvenute dallo Stato;

e) Di cambiali all'estero.

Art. 32. I titoli al portatore o nominativi sui quali la Banca impresta debbono avere la forma con cui sono costituiti i fondi pubblici ed essere alla Banca stessa trasferiti con quei modi che nei singoli casi la garantiscano delle somme imprestate.

Art. 33. La Banca non impresta che sopra titoli integralmente pagati nè mai al di là del loro valore nominale. Essa si contiene quanto ai titoli verso lo Stato, i comuni e le provincie e stabilimenti loro dipendenti, dentro i quattro quinti, e quanto ai libretti e cartelle delle Casse di risparmio, come per le azioni e obbligazioni industriali, dentro i tre quarti del prezzo di detti titoli sia effettivo, sia resultante dall'ultimo corso determinabile volta per volta dai direttori.

È riservata al Consiglio superiore la facoltà di autorizzare imprestiti a breve termine sopra i suddetti valori anche al di là del capitale effettivamente versato ma sempre al di sotto del prezzo corrente.

Art. 34. Per le cambiali pagabili in piazze estere il limite del fido si stabilisce dal Consiglio superiore della Banca. Esse dovranno riunire le medesime condizioni richieste per lo sconto delle cambiali pagabili in Italia.

Art. 35. La Banca impresta del pari di contro a pegno:

a) Di monete estere o paste d'oro o di argento;

b) Di sete tanto grezze che lavorate in organzino o in trame;

c) Di polizze di merci di magazzini generali autorizzati per legge.

Art. 36. Sulle monete e sulle paste, la Banca può attenersi ai prezzi stabiliti dalla tariffa della Reale Zecca alle rispettive qualità del metallo.

Art. 37. Sopra pegni di sete la Banca non impresta che in quelle sedi o succursali che saranno determinate dal Consiglio superiore; e l'imprestito, mentre si regola con prudente riguardo alle condizioni del commercio, si tiene sempre al disotto dei tre quarti del loro valore accertato dai direttori sulle deposizioni dei sensali della Banca.

Essa non risponde dei deperimenti della seta che custodisce con i mezzi a ciò predisposti dalle Direzioni rispettive.

Art. 38. La Banca riconosce unicamente il depositante per proprietario dei valori e dei titoli che le vengono lasciati in pegno, eccetto il solo caso in cui si tratti di titoli nominativi.

Art. 39. Si rifiutano imprestiti al depositante non riconosciuto solvente dalla Direzione o non ammesso al castelletto della Banca.

Art. 40. I titoli, valori e cambiali lasciati in pegno si descrivono in apposita cartella da redigere in doppio originale per ritenersi uno per parte. Lo stesso dovrà farsi per i titoli nominativi i quali saranno ceduti con gira regolare e con la formula *valuta in garanzia*. In essa cartella il depositante si obbliga a restituire alla scadenza non maggiore di sei mesi le somme ricevute, e sulle medesime, oltre lo sconto di ragione della Banca, viene prelevata la tassa stabilità dalla legge sul registro e bollo.

Art. 41. È sempre in facoltà del debitore di redimere il pegno anche prima della scadenza, nel qual caso la Banca restituisce l'interesse computandolo da *quindici giorni* dopo il pagamento dello imprestito.

Art. 42. Le note dei pegni si trascrivono in apposito giornale, che, firmato volta per volta dal direttore, ne accerta la data anche di fronte ai terzi, senza bisogno di altra formalità.

Il direttore in questo caso riveste a tutti gli effetti il carattere di pubblico ufficiale.

Art. 43. Venuta la scadenza e non soddisfatto il debito, la Banca, senza bisogno di intimazione nè di costituzione in mora del debitore, nè d'altro avviso anche stragiudiciale, commette ad un agente di cambio la vendita di tutti o di parte dei titoli o valori ricevuti in pegno.

Art. 44. La gira dei titoli nominativi quando se ne faccia la vendita si fa dalla Banca a favore del terzo acquirente con la formula *senza obbligo e senza garanzia* ai termini dell'art. 225 del Codice di commercio.

Art. 45. I libretti e le cartelle delle Casse di risparmio possono disdirsi: come le monete e le paste possono essere direttamente alienate alla Reale Zecca.

Art. 46. Delle cambiali estere la Banca può disporre sia negoziandole su piazza, purchè ne riempia la gira in favore del terzo acquirente, senza apporvi la propria firma, sia col procurarsene l'incasso a spese del suo direttore.

Art. 47. L'agente di cambio che ha combinata l'operazione commessagli ne rilascia alla Banca certificato che costituisce prova provata dell'esito per tutti gli aventi interesse.

Art. 48. Sul ricavato della operazione, la Banca prelativamente a ogni altro si rimborsa delle somme imprestate, come si paga dei frutti dal giorno della scadenza del pegno, calcolati alla ragione stessa pattuita a principio, non che delle spese commesse. In caso che rimanga allo scoperto, agisce esecutivamente per la differenza con tutti i suoi privilegi; come lascia l'avanzo a disposizione del depositante, a meno che la Banca non abbia da compensarsi di altri crediti.

Art. 49. Questa procedura non è nè sospesa nè impedita dal fallimento del depositante, come in nessun caso toglie, o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca per conseguire pagamento.

Dei Depositi e Conti correnti.

Art. 50. La Banca riceve depositi di denaro con frutto e senza frutto, ed apre dei conti correnti a favore dei depositanti fino all'esaurimento del deposito.

Art. 51. La Banca non riceve depositi inferiori alle lire mille, come non li restituisce in somma inferiore alle lire duecento.

Art. 52. Sono infruttiferi i depositi che voglionsi ritirare da un giorno all'altro entro 10 giorni. Dopo dieci giorni, si accorda un frutto calcolabile dal giorno del fatto deposito.

Il Consiglio superiore stabilirà le norme secondo le quali dovranno essere fatti i depositi e il saggio del frutto, che sarà diverso secondo la diversa durata del deposito.

Art. 53. La Banca a richiesta del depositante può restituire il deposito con mandati a ordine pagabili a vista, o a scadenza. Quando il mandato sia pagabile in altra sede la Banca avrà diritto di percepirvi una provvisione.

Art. 54. I depositi potranno essere fatti anche a scadenza fissa, e del loro importare potrà anche essere rilasciato un biglietto all'ordine.

Art. 55. Venuta la scadenza e non ritirato il deposito questo resterà infruttifero a disposizione del depositante.

Art. 56. Non è ammissibile sequestro sopra somme depositate alla Banca in conto corrente.

Art. 57. La Banca è tenuta ad aprire un conto corrente al Governo fino alla metà del capitale effettivo versato dagli azionisti all'interesse annuo del 3 per cento contro deposito di titoli di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro.

Art. 58. Il Tesoro dello Stato potrà depositare qualunque somma presso le sedi e succursali della Banca e richiederne l'immediato pagamento a presentazione del titolo, da qualunque o da più altre sedi e succursali della Banca stessa.

Dei Depositi per custodia.

Art. 59. La Banca tiene una Cassa di depositi volontari e liberi per titoli e valori, per le verghe d'oro, o d'argento e per le monete d'oro d'ogni specie.

Art. 60. Questi depositi si formano e si mantengono regolari. La Banca vi percipe un diritto di custodia che si tassa dal Consiglio superiore, e ne rilascia ricevuta personale che non può mai circolare per gira.

Operazioni diverse.

Art. 61. La Banca, ottenuto che abbia l'approvazione del Governo, potrà fare impieghi diretti in fondi e valori pubblici dello Stato o da esso garantiti per una porzione del suo capitale non superiore al quinto.

Art. 62. La Banca ha facoltà di assumere servizi di ricevitorie provinciali ed esattorie comunali e di prestare per l'esercizio delle medesime tutte quelle cauzioni richieste dalle leggi. Questo impiego non è compreso in quello autorizzato dall'articolo precedente.

Può anche assumere operazioni e servizi per conto dello Stato alle condizioni che saranno stabilite per legge; e dietro deliberazione del Consiglio superiore può incaricarsi di aprire sottoscrizioni di prestiti per conto di terzi.

Art. 63. La Banca può riscontare parte del suo portafoglio nelle proporzioni e alle condizioni da stabilirsi dal Consiglio superiore.

Art. 64. Può impiegare una somma non eccedente però il decimo del suo capitale nell'acquisto di edifizi onde collocare le sue sedi e succursali.

Nel suddetto decimo è compreso il fondo già impiegato nell'acquisto degli edifici attualmente posseduti dalla Banca per suo uso. La suddetta somma dovrà imputarsi in conto della massa di rispetto.

Art. 65. Le sedi e succursali della Banca potranno emettere mandati e vaglia le une sulle altre. Il Consiglio superiore fissa la provvisione che la Banca avrà diritto di percepire.

TITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA.

Art. 66. Alla amministrazione della Banca si provvede:

Dall'assemblea generale e dalle adunanze speciali degli azionisti;

Dal Consiglio superiore;

Da un direttore generale;

Da direttori, consiglieri e censori di sede;

Da direttori, assessori e censori di succursale;

Da Commissioni di castelletto di sedi e succursali.

Dell'Assemblea generale.

Art. 67. L'assemblea generale si tiene in Firenze presso la Direzione generale.

Art. 68. L'assemblea:

a) Nomina sei membri che la rappresentano nel Consiglio superiore;

b) Nomina due sindaci per rivedere il bilancio annuale;

c) Delibera, su tutte le materie di generale interesse che le vengono sottoposte dal Consiglio superiore, e salva l'approvazione del Governo, sulle modificazioni allo statuto e sugli aumenti di capitale.

Art. 69. L'assemblea si riunisce di regola ogni anno nella seconda metà di febbraio per la nomina dei membri del Consiglio superiore e per l'approvazione del bilancio.

Art. 70. La convocazione si fa per deliberazione del Consiglio nella quale si esprime l'oggetto, l'ora e il giorno della prima riunione e delle successive pel caso che nella prima non venga esaurito l'ordine del giorno; e l'avviso si affigge in tutti gli stabilimenti della Banca e si pubblica nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* almeno 15 giorni avanti la riunione.

Sono comprese nell'ordine del giorno anche le proposizioni presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio da 10 almeno azionisti possessori ciascuno da 6 mesi di non meno di 10 azioni.

Art. 71. All'assemblea generale hanno diritto di intervenire tutti i possessori da 6 mesi almeno di un numero non minore di 10 azioni.

Art. 72. Gli azionisti debbono intervenire personalmante alle adunanze o farsi rappresentare da un procuratore anch'esso azionista da 6 mesi, munito di mandato speciale che può anche farsi mediante scrittura privata secondo i moduli dalla Banca prescritti.

L'azionista che ha diritto a voto non può avere che una sola procura, e in questo caso conta per due.

Può essere procuratore l'azionista possessore (sempre da 6 mesi) di un numero di azioni inferiore a 10, e in questo caso soltanto può riunire anche due procure.

L'azionista stabilito all'estero può farsi rappresentare dal respettivo domiciliatario anche non azionista, ma sempre mediante procura.

Il domiciliatario non può rappresentare nell'adunanza che un solo azionista.

Art. 73. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio superiore o da chi ne fa le veci, ma ha facoltà di eleggersi un presidente proprio nei casi previsti dall'articolo 148 del Codice di commercio. Essa è legalmente costituita con 30 azionisti presenti. Se ne richiedono però 50, rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale quando trattisi di modificare li statuti, e di aumentare il capitale della Banca.

I titolari della Banca hanno voto ma non concorrono a formare il numero legale.

Nel caso che in una prima convocazione li azionisti intervenuti non raggiungano il numero legale nè il ventesimo del capitale sociale nel secondo caso, l'adunanza si intenderà rinviata a 15 giorni dopo; ed allora sarà valida qualunque sia il numero minore di azionisti e la quantità delle azioni che rappresentano.

Anche di questa seconda convocazione sarà dato avviso per mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno* e dei giornali officiali delle provincie dove la Banca ha stabilimenti.

Art. 74. Il possessore di 10 azioni rende un voto, di 25 azioni 2 voti, di 50 azioni 3 voti, di 100 azioni 4 voti, di 200 azioni fino a un numero qualunque 5 voti.

Art. 75. Le nomine si fanno per schede segrete a maggioranza relativa di voti, purchè l'eletto ne abbia ottenuti un terzo almeno della totalità.

Art. 76. In caso di renunzia, come in quello di mancanza di alcuno dei nominati, spetta al Consiglio superiore di provvedere al completamento fino alla prima adunanza generale.

Art. 77. Le proposizioni del Consiglio sulle modificazioni dello statuto e sugli aumenti di capitale della Banca non rimangono vinte che con tre quarti di voti degli azionisti presenti.

Anche questa votazione è segreta.

Art. 78. In caso di parità di voti, quello del presidente sarà preponderante.

Art. 79. Il presidente può prorogare ad altro giorno l'adunanza, sia per causa dell'ora tarda, sia in quanto vada a verificarsi difetto di numero di azionisti presenti.

Art. 80. Il verbale dell'adunanza si compila da un notaro designato dal Consiglio superiore, e il direttore generale ne trasmette copia al Governo.

Delle Adunanze speciali.

Art. 81. Nelle città ove esiste una sede hanno luogo annualmente nei mesi da stabilirsi dal Consiglio superiore adunanze speciali degli azionisti soltanto per eleggere e rinnovare i rispettivi consiglieri e censori.

Queste adunanze sono presiedute da un membro del Consiglio superiore a ciò espressamente delegato e sono valide quando siano intervenuti 20 azionisti.

Ogni possessore da 6 mesi almeno di 5 o più azioni può intervenire alle adunanze speciali delle sedi ed ha diritto a 1 voto ed i possessori di un maggior numero di azioni renderanno voto colle proporzioni fissate all'art. 74.

Art. 82. Anche la convocazione di queste adunanze si fa nei modi indicati dall'art. 70 e si pubblica inoltre nel giornale della provincia ove ha luogo l'adunanza.

Sono applicabili a queste adunanze tutte le altre discipline e disposizioni stabilite per le adunanze generali.

Del Consiglio superiore.

Art. 83. L'amministrazione della Banca è diretta da un Consiglio superiore composto di sei membri eletti dall'assemblea generale degli azionisti, di due delegati per ogni sede e del direttore generale.

I membri del Consiglio superiore prima di entrare in carica debbono depositare 20 azioni ciascuno iscritte in proprio nome, le quali rimangono inalienabili per tutta la durata del loro ufficio. Le azioni depositate dai membri del Consiglio superiore per altri uffici saranno computate in questo deposito.

I membri del Consiglio superiore eletti come sopra durano in ufficio due anni. Si rinnovano per metà dopo il 1° anno mediante estrazione a sorte, ma sono sempre rieleggibili.

Art. 84. Il Consiglio superiore in ogni anno nella prima sua adunanza elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

Art. 85. I membri del Consiglio superiore hanno diritto ad una medaglia di presenza di lire trenta per ogni adunanza a cui intervengono, e ad una indennità di trasferta per quelli non residenti in Firenze da fissarsi dal Consiglio superiore.

Art. 86. Il Consiglio superiore si aduna in Firenze sull'invito del direttore generale o del presidente ed è legalmente costituito colla presenza di 2/3 dei consiglieri.

Le adunanze del Consiglio hanno luogo ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta occorra, ma il direttore generale anzichè riunire il Consiglio in adunanza può eccezionalmente e pei casi d'urgenza raccogliere i voti dei componenti il Consiglio stesso anche per lettera, dove formula la deliberazione sulla quale i consiglieri rispondono affermativamente o negativamente.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti con prevalenza, in caso di parità, del voto del presidente. Le deliberazioni prese per lettera non sono valide se non riuniscono i 3|4 dei voti.

Le votazioni ordinarie si fanno per scrutinio segreto.

Art. 87. Le funzioni di attuario del Consiglio sono esercitate da un impiegato eletto dal Consiglio stesso, col titolo di segretario, al quale oltre la compilazione dei verbali è affidata la custodia delle carte relative.

Art. 88. Il Consiglio superiore ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni della Banca.

Stabilisce la ragione dello sconto, degli interessi degli imprestiti di contro a pegno, i frutti dei conti correnti passivi, le tasse sui depositi per custodia, sui biglietti all'ordine, e in genere su tutte le competenze della Banca.

Art. 89. Delibera sulla ammissione al fido della Banca, delle provincie, dei comuni, delle Casse di risparmio, delle Società anonime per imprese industriali ed altri Enti morali, e forma il castelletto dell'estero per comunicarsi alle sedi e succursali cui possa interessare; ed in generale ha la facoltà di modificare e regolare i castelletti delle diverse sedi e succursali.

Art. 90. Limita, occorrendo, il tempo delle scadenze sì degli sconti che delle anticipazioni e fissa le somme da ricevere in conto corrente fruttifero.

Art. 91. Soprintende alla riserva da stare di fronte alla circolazione e alle operazioni che importano debito pagabile a vista.

Art. 92. Stabilisce le assegnazioni dei capitali disponibili alle diverse sedi e succursali, salva facoltà al direttore generale, il quale ne dà conto alla prima adunanza del Consiglio, di restringerle ove sovrabbondino e allargarle ove difettino.

Art. 93. Determina le operazioni cui ciascuna sede o succursale può essere autorizzata.

Art. 94. Delibera intorno i contratti, i quali sono poi stipulati in nome della Banca dal direttore generale o da un suo delegato.

Art. 95. Dal Consiglio superiore dipendono tanto le sedi che le succursali e le agenzie; esso commette al direttore generale la esecuzione di tutte le deliberazioni che le riguardano.

Art. 96. Il Consiglio superiore propone al Governo la nomina e, occorrendo, la revoca del direttore generale.

Nomina gli assessori e censori delle succursali sopra nota da presentarsi dal direttore generale.

Nomina le Commissioni di castelletto delle sedi e delle succursali sulla proposta del direttore generale e sentiti i rispettivi direttori.

Art. 97. Sulla proposta del medesimo nomina e, occorrendo, revoca i direttori delle sedi e succursali e tutti gli impiegati della Banca.

Art. 98. Forma il ruolo normale del personale e fissa l'onorario del direttore generale, gli stipendi tanto dei direttori che degli impiegati e i salari degli inservienti.

Art. 99. Stabilisce le cauzioni e determina quali fra gli impiegati debbono prestarla; e approva gli stati presuntivi delle spese.

Art. 100. Delibera i regolamenti interni.

Art. 101. Delibera la creazione, la emissione, il ritiro e l'annullamento dei biglietti, stabilisce la forma e i distintivi dei medesimi, salva l'approvazione del Governo.

Art. 102. Il Consiglio superiore esamina il bilancio semestrale e stabilisce la quota d'utili da pagarsi in conto del primo semestre agli azionisti. Esamina il bilancio annuale, stanzia la quota del 2° semestre a saldo degli utili dell'annata, e dopo riveduto dai sindaci lo sottopone, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'approvazione degli azionisti.

Art. 103. Il direttore generale si astiene dal votare quando si delibera sulle proposte relative alla approvazione dei bilanci e dei dividendi.

Art. 104. Il Consiglio superiore delibera finalmente la istituzione di nuove sedi, succursali, rappresentanze legali e agenzie, con facoltà di chiuderle e traslocarle, dandone partecipazione al Governo, al quale spetta l'approvazione del regolamento o dei regolamenti per le succursali.

Del Direttore Generale.

Art. 105. Il direttore generale della Banca è nominato per decreto Reale sulla proposta del Consiglio superiore; sulla proposta del Consiglio stesso può nello stesso modo essere revocato, ma tanto la deliberazione per la proposta di nomina che di revoca deve essere presa da un numero di voti da costituire la maggioranza assoluta dell'intero Consiglio.

Art. 106. Il direttore generale è delegato a rappresentare la Banca in faccia ai terzi. Egli fa parte del Consiglio superiore e cura la esecuzione delle sue deliberazioni, le comunica alle rispettive sedi e succursali cui possono interessare con le istruzioni che crede opportune, ed invigila a che vengano eseguite; rappresenta il Consiglio superiore verso tutti gli stabilimenti della Banca, e può intervenire senza voto alle adunanze dei Consigli dei medesimi.

Art. 107. Il direttore generale propone al Consiglio superiore la nomina dei direttori delle sedi e succursali, degli assessori e censori delle succursali e degli impiegati della Direzione generale, e, sentiti i respettivi direttori, quelle degli impiegati delle sedi e succursali.

Art. 108. Provvede agli acquisti di cambiali all'estero e di altri valori deliberati dal Consiglio per le occorrenze della Banca.

Firma la corrispondenza e la gira delle cambiali.

Art. 109. Vi saranno presso il direttore generale oltre il segretario generale uffici speciali incaricati della scrittura centrale, della corrispondenza e della ispezione di tutti gli stabilimenti della Banca, non che di quei servizi che il Consiglio superiore potrà istituire.

Art. 110. Spetta al direttore generale il proporre le norme da tenersi nella formazione degli stati che devono servire al bilancio generale, ed a sua cura si fa la pubblicazione di questo come delle situazioni periodiche.

Art. 111. Al direttore generale assente o impedito supplisce ordinariamente e provvisoriamente il segretario generale, e fino a che il Consiglio superiore non abbbia altrimenti disposto.

Amministrazioni delle Sedi.

Art. 112. In ogni sede la Banca è amministrata:

Da un direttore a nomina del Consiglio superiore, e

Da sei consiglieri a nomina degli azionisti.

Tre censori pure nominati dagli azionisti sorveglieranno l'amministrazione in ciascuna sede.

Art. 113. Il direttore assente o impedito è rappresentato da un segretario a nomina del Consiglio superiore finchè esso Consiglio non abbia altrimenti disposto.

Art. 114. I consiglieri durano in ufficio due anni, si rinnuovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Per il primo anno e prima di convocare l'adunanza il Consiglio superiore provvederà alla estrazione a sorte dei tre consiglieri che devono uscire di carica.

Art. 115. I consiglieri prestano servizio a turno bimestrale, e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino, il direttore completa provvisoriamente la Direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative e con gli stessi obblighi ed emolumenti dei consiglieri.

Due consiglieri e il direttore formano il collegio della Direzione della sede.

Art. 116. I consiglieri hanno diritto ad una medaglia di presenza di lire venti per ogni adunanza a cui intervengono.

Art. 117. Tutte le operazioni della Banca sono per lei volon-

tarie, e si deliberano collegialmente in Direzione. La Direzione non rende ragione dei suoi rifiuti, come non tiene registro dei titoli presentati e ricusati.

Art. 118. Il direttore è in facoltà di escludere le operazioni che sono inammissibili di fronte agli statuti e regolamenti della Banca. Quando però ei l'abbia messe a partito si ammettono o si rigettano a maggiorità.

Art. 119. Nessuna operazione può ammettersi alla Banca nella quale figuri la firma di alcuno dei direttori e impiegati della Banca. E mentre la firma dei consiglieri non impedisce l'ammissione vi delibera un Collegio composto tutto di membri estranei.

Art. 120. L'amministrazione economica di ciascuna sede della Banca si tiene dal respettivo direttore. Egli firma la corrispondenza, le note dei pegni, gli atti di deposito, i mandati all'ordine e ogni altro atto relativo alla sua gestione o per il quale sia stato delegato dalla Direzione generale.

Art. 121. I consiglieri a nomina degli azionisti scelgono nel proprio seno i delegati della sede per far parte del Consiglio superiore ed è in loro facoltà il farsi supplire da alcuno dei colleghi.

Delle Succursali.

Art. 122. Le succursali sono amministrate:

Da un direttore a nomina del Consiglio superiore;

Da quattro assessori, e

Da due censori.

Art. 123. Nelle operazioni il direttore è assistito da due assessori. Gli assessori prestano servizio a turno trimestrale, e si suppliscono vicendevolmente, e solamente nello straordinario evento che non bastino il direttore completa provvisoriamente la Direzione con alcuno dei censori, i quali funzionano con le stesse prerogative, e con gli stessi obblighi ed emolumenti degli assessori.

Art. 124. Gli assessori hanno diritto ad una medaglia di presenza di lire dieci per ogni adunanza a cui intervengono.

Art. 125. La nomina degli assessori spetta al Consiglio superiore sulla proposta del direttore generale; essi durano in ufficio un anno, ma possono essere rieletti.

Art. 126. I due censori sono nominati e proposti come sopra e sorvegliano l'amministrazione di ciascuna succursale.

Art. 127. Sono comuni alle succursali le disposizioni relative all'amministrazione delle sedi.

Dei Censori.

Art. 128. I censori sì delle sedi che delle succursali durano in ufficio un anno e possono esser rieletti. Essi si presentano a turno almeno una volta la settimana alla Banca per prendervi contezza dell'andamento degli affari e con facoltà di attingervi dai direttori e da ogni ordine di impiegati le informazioni che crederanno, come di visitare i registri della contabilità e i titoli del portafoglio.

Art. 129. Due censori riuniti hanno l'obbligo di fare ogni semestre in giorno di loro scelta un riscontro materiale del denaro e dei biglietti in cassa, dei titoli del portafoglio, come di ogni altro valore esistente presso la Banca facendolo constare da processo verbale.

Art. 130. Presso ciascuna sede e succursale è tenuto un libro apposito dove i censori notanó le avvertenze che credono sull'andamento della gestione che sono deputati a sorvegliare.

Art. 131. I censori debbono del pari denunziare al Consiglio superiore le irregolarità che scoprono ed hanno facoltà di provocare sia per l'organo del presidente, come per quello del direttore generale, e in via di urgenza la riunione del Consiglio stesso e proporre i provvedimenti che reputino opportuni, purchè con rapporto firmato da due di essi.

Art. 132. Ai censori delle sedi viene distribuita un'annua indennità di lire 1000 per ciascuno — a quelli delle succursali di lire 500 — questa indennità si preleva dal bilancio di ciascuna sede e succursale.

I censori della sede di Firenze avranno inoltre diritto a una medaglia di presenza di lire cinque per ogni operazione cui sieno chiamati ad assistere per le maggiori attribuzioni dipendenti dalla Direzione generale della Banca.

Condizioni dei titolari.

Art. 133. Il direttore generale deve possedere 40 azioni della Banca.

Il segretario generale	N°	25
I direttori delle sedi	»	25
I direttori delle succursali . . .	»	10
I consiglieri delle sedi	»	10
Gli assessori delle succursali . .	»	5
I censori delle sedi	»	5
I censori delle succursali . . .	»	3
I segretari di sede	»	5
I segretari di succursale . . .	»	3

Queste azioni non sono alienabili fino a cinque mesi dopo finito l'ufficio e si custodiscono come gli altri titoli della Banca, in favore della quale rimangono affetti da speciale privilegio per tutte le conseguenze della gestione di quei titolari.

Art. 134. Al direttore generale e ai direttori delle sedi e succursali è vietato di esercitare la mercatura, d'essere istitore o direttore di qualunque casa o stabilimento di commercio, come di interessarsi in Società in nome collettivo o in accomandita e di versare abitualmente in operazioni di Borsa.

Art. 135. La qualità di mezzano è incompatibile con gli uffici di consigliere, assessore e di censore.

Art. 136. I consiglieri, gli assessori e i censori devono essere domiciliati nel luogo dove sono chiamati ad agire.

Essi cessano immediatamente dalle rispettive ingerenze in caso di loro mancanza al commercio anche per semplice sospensione di pagamenti.

Castelletto.

Art. 137. A regola dei respettivi fidi in ciascuna sede o succursale si forma un *castelletto.*

Art. 138. La Deputazione del castelletto si compone del direttore, dei consiglieri, degli assessori e dei censori e di non meno di quattro membri nelle sedi e di due nelle succursali, proposti ogni anno in doppio numero dai respettivi collegi di Direzione e approvati dal Consiglio superiore.

Tutti gli intervenuti votano, e per ogni adunanza hanno diritto a una medaglia di presenza di lire cinque.

Art. 139. Il castelletto si fa pel circondario assegnato a ciascuno stabilimento e si rivede almeno ogni anno.

Art. 140. Nella ammissione delle operazioni la Direzione deve avere sempre presente la cifra assegnata a ciascuno dal castelletto, ma è sempre in sua facoltà di rifiutare quelle che, sebbene dentro il limite, non apparissero di intera soddisfazione.

Art. 141. Il più inviolabile segreto deve cuoprire il castelletto, da custodirsi gelosamente dal direttore, che non lo rende ostensibile che in Direzione e ai censori, ed è proibito di far conoscere al ricorrente la cifra per la quale è ammesso.

Art. 142. Le Direzioni delle sedi e succursali comunicano i castelletti e le loro variazioni e aggiunte alla Direzione generale. Essi sono da questa tenuti a disposizione del Consiglio superiore, che ne usa a termini dell'articolo 89.

Sono comunicate alle respettive deputazioni a cura del direttore generale le deliberazioni del Consiglio, di che all'articolo sopra citato.

Degli Impiegati.

Art. 143. La Direzione generale e ciascuna sede e succursale della Banca hanno un ruolo normale e personale di impiegati che il Consiglio superiore stabilisce e riforma a seconda delle respettive occorrenze. Le nomine si fanno dal Consiglio sulle proposizioni del direttore generale, sentito il direttore locale, ove occorra.

Art. 144. L'ufficio di impiegato della Banca è incompatibile con ogni altro impiego, sì pubblico che privato, salvo il disposto dei decreti granducali del 19 febbraio e 4 settembre 1858.

Art. 145. Tutti gli impiegati della Banca sono obbligati coi direttori, consiglieri, assessori e censori al più stretto segreto su tutto ciò che riguarda l'interesse dei terzi colla Banca, e della Banca stessa.

Art. 146. Presso ciascuna sede e succursale, oltre il direttore, dovranno esservi:

1 segretario,

1 ragioniere, e

1 cassiere e quel numero di impiegati necessario per il regolare andamento di tutti gli uffici.

Art. 147. Il segretario aiuta, supplisce e rappresenta il direttore impedito o assente, a forma dell'articolo 113, e disimpegna tutte quelle attribuzioni che gli vengono affidate dal direttore.

Art. 148. Il ragioniere tiene il registro degli azionisti e i libri della contabilità secondo le norme prescritte dalla Direzione generale; tiene in giorno i conti correnti e compila il bilancio parziale della sede e succursale.

Art. 149. La cauzione da prestarsi dagli impiegati a garanzia della loro gestione oltre quelle determinate dall'articolo 133 viene stabilita dal Consiglio superiore.

Art. 150. Il cassiere risponde sempre del fatto come delle omissioni dei suoi dipendenti.

Art. 151. La cassa principale e il portafoglio si custodiscono in apposite casse chiuse a tre chiavi differenti per tenersi una dal direttore, l'altra dal censore di turno e la terza dal cassiere. Da questa cassa si estraggono i denari pel servizio occorrente della Banca, e vi si custodiscono quelli che non abbisognano per questo servizio.

Art. 152. Oltre le revisioni di cassa commesse ai censori, incombe al direttore a ai consiglieri di turno l'obbligo di farne due l'anno almeno, all'improvviso redigendone processo verbale.

Art. 153. Il cassiere procura l'incasso delle cambiali, note di pegno e di tutti quei titoli di credito che gli vengono periodicamente e giorno per giorno consegnati dal direttore dietro ricevuta.

Il cassiere quietanza le cambiali e restituisce i titoli o valori affetti alle note di pegno che ritira debitamente quietanzate.

Art. 154. In caso di mancato pagamento il cassiere a sua responsabilità mette in regola i titoli perchè non restino pregiudicati, e ne rende immediato conto al direttore.

Art. 155. Ciascuna Direzione nomina ogni anno un numero di sensali ai quali fidare le diverse operazioni che possono bisognarle.

Regole di servizio.

Art. 156. Gli uffizi della Banca sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 3, e vi si trova sempre reperibile il capo d'uffizio o chi ne fa le veci.

Art. 157. La cassa pel baratto e controbaratto dei biglietti non sta aperta che dalle 10 alle 2.

Art. 158. Le varie operazioni della Banca si combinano nei giorni a ciò destinati dal Consiglio superiore, e quando cadono in giorno festivo si rimettono al giorno dopo o a quello antecedente.

Delle Rappresentanze legali e delle Agenzie.

Art. 159. Le rappresentanze legali e le agenzie della Banca sono destinate a fare il cambio dei biglietti, e possono fare anche altre operazioni.

Art. 160. Il Consiglio superiore determina le operazioni che ciascuna di esse può fare, e ne stabilisce i modi con appositi regolamenti.

Art. 161. Il Consiglio superiore sceglie e delega le persone, o gli istituti che debbono assumere la rappresentanza legale della Banca, e funzionare come agenzie della medesima.

Del Bilancio.

Art. 162. Dentro il 10 gennaio i ragionieri devono avere estratto il bilancio della rispettiva sede e succursale e i direttori devono averlo firmato e rimesso alla Direzione generale.

Art. 163. La Direzione generale richiesti ed ottenuti gli schiarimenti e le notizie che possano occorrerle traduce da essi il bilancio generale della Banca che dentro il 10 febbraio trasmette alla revisione dei sindaci nominati dagli azionisti.

Art. 164. Prima di detta epoca devono dalla Direzione generale essere provocate le soluzioni del Consiglio superiore ai dubbi che fossero per avventura insorti sulla compilazione del bilancio.

Art. 165. Il bilancio si chiude al 31 dicembre e il portafoglio esistente si risconta a benefizio del bilancio successivo.

Le sofferenze dell'esercizio in corso si passano a perdite, e i ricuperi vanno a benefizio del bilancio di quell'anno in cui siano in tutto o in parte riscossi.

Art. 166. La nota degli effetti rimasti in sofferenza, firmata dal direttore, dal cassiere e dai censori, deve essere trasmessa insieme al bilancio alla Direzione generale.

Art. 167. I sindaci chiedono al direttore generale e al capo della contabilità gli schiarimenti che credono, esaminando i registri e libri di scrittura. Compiuta la revisione rimettono al Consiglio superiore per mezzo del direttore generale il bilancio accompagnato da un rapporto.

Art. 168. Si passano a uscita del bilancio generale le medaglie di presenza e indennità ai membri del Consiglio superiore, gli stipendi e le spese di uffizio della Direzione generale e una quota proporzionata delle spese di prima montatura, e dietro deliberazione del Consiglio superiore può essere prelevata una quota a titolo di ammortimento del capitale impiegato in stabili, eccettochè la Società si sciogliesse in tronco, dovendo allora ogni rimanenza esser portata nel passivo dello stralcio.

Art. 169. Sul bilancio i sindaci godono una gratificazione di lire 600 per ciascuno.

Art. 170. Sugli utili così ridotti si ritiene un ventesimo a titolo di massa di rispetto. Quando questa superi il decimo del capitale effettivo della Banca, l'avanzo può distribuirsi con gli utili per deliberazione del Consiglio. Il Consiglio può votare l'impiego della massa di rispetto in acquisto di fondi pubblici dello Stato ed in immobili.

Art 171. Il Consiglio superiore potrà prelevare dagli utili del bilancio annuo una somma destinata a gratificare il personale della Banca, sussidiare la cassa di previdenza degli impiegati, ed erogare in atti di beneficenza. Il bilancio dopo essere stato depositato in ciascuna sede e succursale della Banca a disposizione degli azionisti e rivisto dai sindaci viene presentato dal Consiglio superiore all'assemblea generale e tosto che questa lo abbia approvato, si pubblica a cura della Direzione generale, la quale lo trasmette al Governo, e ne deposita copia autentica in ciascuna delle cancellerie dei tribunali di commercio ove esiste una sede.

TITOLO IV.

STRALCIO.

Art. 172. Lo stralcio della Banca ha luogo al termine della sua concessione e nel caso previsto dall'articolo 4° del presente statuto. Può anche aver luogo dietro proposta del Consiglio superiore ed approvazione dei 3/4 dei voti degli azionisti riuniti in assemblea generale e salva la sanzione del Governo.

Art. 173. Allo stralcio della Banca si provvede da una Commissione di sette membri, quattro dei quali nominati direttamente dalla assemblea generale degli azionisti, e tre eletti dal Consiglio superiore.

Art. 174. Lo stralcio non deve durare più di sei mesi. Se al termine del semestre rimanessero titoli o valori non realizzati, si venderanno al pubblico incanto, onde l'effetto sia che due mesi dopo,

realizzato tutto l'attivo e chiuso lo stralcio, venga repartito agli azionisti ciò che loro appartiene.

Art. 175. A misura che si realizzano gli assegnamenti della Banca sono ritirati dalla circolazione i biglietti per essere bruciati a cura della Commissione stessa ed alla presenza di un delegato governativo.

Art. 176. Spirati i sei mesi dello stralcio, i biglietti non presentati a baratto restano di nessun valore.

Art. 177. L'Amministrazione dello stralcio è riveduta da due sindaci nominati espressamente dall'assemblea generale i quali ne rendono conto mediante rapporto da pubblicarsi a cura del Consiglio superiore.

Art. 178. L'onorario tanto per gli stralciari che per i revisori viene stanziato a carico dello stralcio dal Consiglio superiore.

Art. 179. Tutti i libri di scrittura e gli archivi della Banca saranno dagli stralciari depositati presso i rispettivi tribunali di commercio.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 180. Ai debitori della Banca è vietato l'opporre la eccezione desunta dalla qualità di non commerciante; e le cambiali, i pagherò e altri recapiti all'ordine come i pagherò di corredo ai pegni sottopongono qualunque obbligato verso la Banca, ancorchè non negoziante, all'esecuzione parata e personale, con godere di tutti i privilegi delle cambiali all'ordine firmate da persone addette al commercio.

Art. 181. La Banca esercita questo privilegio contro ogni e qualsivoglia persona addetta, o estranea al commercio, la quale abbia firmato la cambiale, il pagherò o il recapito all'ordine, sia direttamente in favore di essa Banca, sia pure in favore di altri prima che la cambiale, il pagherò o il recapito sia stato alla Banca girato, o ceduto.

Art. 182. La medesima esecuzione parata e personale compete alla Banca contro i suoi debitori, anche per frutti, interessi, provvisioni, diritti di custodia, differenze di conti correnti o depositi, e altre competenze dipendenti dalle operazioni di che nel titolo II del presente statuto, o anche dipendenti dallo stralcio di che nel titolo precedente.

Art. 183. Nel caso di fallimento o di sospensione di pagamenti di alcun debitore della Banca può accedersi alla concordia proposta dai suoi creditori come trasferirsi ad altri il credito, purchè senza responsabilità della Banca. In caso di lite può del pari transigersi. Ma la concordia, la cessione, la transazione non potranno essere accettate che in forza di una deliberazione presa a maggioranza di voti dai Consigli di direzione insieme ai censori e approvata dal direttore generale.

Art. 184. La Banca paga e riscuote alle sue casse coi propri biglietti o con moneta corrente nel Regno.

TITOLO VI.

DELLA SORVEGLIANZA GOVERNATIVA.

Art. 185. La Banca Nazionale Toscana è soggetta alla vigilanza governativa da esercitarsi nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e contribuisce annualmente alle spese a quella relative nelle proporzioni fissate dal R. Governo.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 186. Finchè durerà in vigore la legge del 30 aprile 1874 n. 1920 (Serie 2ª) sulla circolazione cartacea nel Regno d'Italia il Consiglio superiore avrà piena autorità:

a) Di nominare le persone incaricate di rappresentare la Banca nel Consorzio stabilito dall'art. 2 della legge medesima.

b) Di deliberare intorno ai regolamenti del Consorzio stesso e alle convenzioni che occorrerà stipulare tra i diversi Istituti che ne fanno parte.

c) Di deliberare intorno ai regolamenti da pubblicarsi per decreto Reale, in quanto la legge citata prescriva che sieno udite le Banche di emissione.

d) E in generale di prendere tutti quei provvedimenti che saranno necessari per la esecuzione delle disposizioni della legge suddetta.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri
M. MINGHETTI.

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio
G. FINALI.

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con R. decreto 7 gennaio 1875:

Griffo Antonino, già applicato di 1ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia di Sicilia, in disponibilità per soppressione d'ufficio, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti 14 gennaio 1875:

Costantini Stanislao, già segretario di 1ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia di Sicilia, in disponibilità per soppressione d'ufficio, collocato a riposo, in seguito a sua domanda;

De Paulis Giuseppe, già applicato di 3ª classe nel Ministero dei Culti di Sicilia, id., id. id.;

Bianchini Francesco, già uffiziale di 3ª classe nel Ministero di Grazia e Giustizia in Napoli, id., id. id.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 9 del R. decreto 25 novembre 1869 n. 5383;

Considerato che il concorso bandito con decreto Ministeriale del 30 novembre 1871 fallì allo scopo;

Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Decreta:

Sono aperti due concorsi:

1° Per un trattato di aritmetica, algebra e trigonometria piana compilato secondo le istruzioni unite ai programmi approvati per i corsi classici col R. decreto 10 ottobre 1867;

2° Per un trattato di geometria elementare che si attenga rigorosamente al metodo Euclideo e contenga, oltre le materie indicate nei detti programmi, quella parte di scienza, posteriore all'Euclide, che ormai si trova in tutti gli elementi di geometria adoperati come testi nelle scuole classiche delle nazioni più colte.

Il premio per ciascun trattato è di lire 2500.

Tale premio sarà attribuito sul parere ragionato di una Commissione scientifica nominata a proposta del Consiglio superiore.

Il rapporto della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* insieme col decreto di conferimento dei premi.

Il termine per la presentazione dei manoscritti al Ministero è fissato al 31 marzo 1878. Ogni manoscritto dovrà essere segnato da una epigrafe e trasmesso al Ministero insieme ad una busta chiusa, che contenga il nome dell'autore e sia contrassegnata dalla stessa epigrafe.

I manoscritti non premiati, se non vengono chiesti dagli autori entro un anno dal conferimento dei premi, resteranno presso il Ministero e le relative schede saranno distrutte.

Roma, addì 31 gennaio 1875.

Per il Ministro: BETTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di anatomia patologica vacante nella R. Università di Catania.

Sulla proposta del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di anatomia patologica nella R. Università di Catania.

Il concorso avrà luogo a Roma, nei locali dell'Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il mese di marzo p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 15 dicembre 1874.

D'ordine del Ministro
Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di fisica vacante nella R. Università di Catania.

Sulla proposta del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di fisica vacante nella R. Università di Catania.

Il concorso avrà luogo presso l'Università di Roma.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il mese di marzo p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 15 dicembre 1874.

D'ordine del Ministro
Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dell'art. 75 del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870, nº 5943, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse che, essendo stato dichiarato lo smarrimento del mandato sottodescritto, ove non siano state fatte opposizioni, un mese dopo la pubblicazione del presente ne sarà rilasciato il corrispondente duplicato e resterà di nessun valore il mandato precedente.

Mandato n. 5177 di L. 51 68 emesso da questa Amministrazione a favore di Colli cav. Giovanni fu Francesco per interessi semestrali dovuti sul deposito rappresentato dalla polizza n. 8122 (Pagabile dalla Tesoreria di Torino).

Firenze, 29 gennaio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In ordine al prescritto dell'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che questa Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto del deposito appresso notato, dichiarando divenuta nulla e di nessun valore la ricevuta che lo rappresentava.

Deposito di fiorini austriaci 248 15, pari a lire it. 612 72, fatto da Rossi Ambrogio per cauzione dovuta da Nottola Francesco pel suo ufficio di ricevitore doganale di Palmanova, come risulta dalla ricevuta n. 1770 emessa dal cessato Monte Lombardo-Veneto.

Firenze, 28 gennaio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato di pensione vitalizia n. 1109, intestato al pensionato su questa Cassa Gandesio Carlo di Giovanni, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, quando non siano state fatte opposizioni o il certificato non sia stato reperito, l'Amministrazione ne emetterà uno nuovo, rendendo nullo e irrito quello precedente.

Firenze, 1º febbraio 1875.

Visto: *L'Amministratore*
NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
G. MENINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sir John Bright ha pronunziato un nuovo discorso e questa volta egli toccò pure la questione politica. Siccome egli parlava nuovamente ai suoi elettori di Birmingham, nella sala dell'Associazione liberale, così una parte della sua allocuzione fu dedicata all'ordinamento del partito liberale di Birmingham; ma poscia, lasciate le questioni puramente locali, trattò quella del partito liberale dell'Inghilterra e fece una esposizione eloquente delle cagioni che provocarono la caduta dei liberali. Dessi erano, disse sir John Bright, troppo confidenti nelle proprie forze, e credevano di poter conservare per sempre il potere. Questa fiducia li ha perduti. L'oratore raccomandò ai suoi amici politici si adoprassero a ristabilire la loro potenza col mezzo della concordia e di scambievoli concessioni. Quanto alla questione relativa alla scelta del *leader*, il signor Bright tacque. Una parte del discorso si aggirò sulle candidature operaie; a proposito delle quali l'oratore si dichiarò contrario a dividere la rappresentanza nazionale in classi e ceti; disse di non comprendere quali servigi speciali possa recare al Parlamento una rappresentanza distinta degli operai; affermò che tutte le riforme legislative operatesi a favore degli interessi delle classi laboriose sono dovute non a operai, ma a uomini quali erano Cobden, lord Russell, Ricardo, ecc., i quali mai non maneggiarono picconi o martelli, ma erano altrettanto devoti agli interessi degli operai quanto potrebbe esserlo il più ardente proletario. Disse essere un errore separare gli interessi degli operai da quelli delle altre classi della società.

In una corrispondenza telegrafica da Londra si leggono i particolari del banchetto che nel dì 30 gennaio si tenne all'ospedale francese, e del quale ha già fatto cenno il telegrafo.

Il banchetto era presieduto dal conte di Jarnac, e vi assistevano a un dipresso trecento convitati, tra i quali il *lord mayor*, il signor Cadorna, ministro d'Italia a Londra, lord Elliot, lord Foley, il generale Cadogan e il ministro di Persia.

Il conte di Jarnac fece un brindisi alla regina Vittoria; ricordò le parole testè pronunziate da Sua Maestà la regina intorno ai cordiali rapporti tra le due nazioni. Propinò quindi alla salute del principe di Galles; parlò del principe Leopoldo, il cui stato di salute ispira sempre gravi inquietudini. L'ambasciatore francese fece pure un brindisi alla salute del maresciallo Mac-Mahon, modello di rettitudine e di onore, il quale conserverà sino alla fine il mandato che egli ha ricevuto dall'Assemblea e dal voto della nazione.

Quindi il conte di Jarnac prese a parlare nell'idioma inglese, facendo un brindisi all'esercito e alla marina della Gran Bretagna, e ricordando la fratellanza d'armi coi Francesi nella Crimea.

Dopo che il generale Cadogan ebbe risposto al brindisi del conte di Jarnac, questi fece un brindisi al signor Cadorna che, disse egli, ritorna in Italia chiamato a occupare un posto elevato.

Il signor Cadorna rispose ricordando come la Francia si mostrò disposta sempre a propagare idee utili all'umanità e al progresso, e che potentemente contribuì a far passare l'Italia dallo stato di espressione geografica a quello di un ente politico.

Il lord mayor, rispondendo al brindisi del signor Jarnac, segnalò l'utilità della istituzione dell'ospedale; quindi rammentò l'accoglimento che egli aveva testè ricevuto a Parigi, nuova testimonianza della cordialità che esiste tra Londra e Parigi e tra le due nazioni.

Nella Camera ungarica dei deputati il signor Zichy, ministro dei lavori pubblici, espose le sue idee relativamente alla congiunzione ferroviaria del sud, prendendo occasione da una petizione per la costruzione della ferrovia Pest-Semlino, e rispondendo nello stesso tempo ad una interpellanza su questo medesimo argomento. Il ministro dichiarò di considerare come un suo obbligo speciale la costruzione di quella importantissima linea. Ma nella votazione accadde, con sorpresa generale, che la maggioranza si dichiarò contraria al rinvio di quella petizione al ministro dei lavori pubblici, siccome la Commissione avea proposto. Una minoranza di voti ancora inferiore si ebbe la proposta di prendere atto della risposta del ministro Zichy. I banchi della sinistra erano affollati, quelli del partito Deak quasi vuoti. A questa circostanza si attribuisce il risultato di queste votazioni.

L'Assemblea di Versaglia ha nella sua seduta del 30 gennaio approvato, con 353 voti contro 352, l'emendamento Wallon di cui abbiamo riferito ieri il testo.

Una quantità dei deputati del centro destro sulla adesione dei quali all'emendamento Wallon la sinistra pareva contare hanno invece votato contro.

Quanto alla Commissione dei Trenta, essa lo ha decisamente respinto.

Il signor Desjardins presentò un subemendamento inteso a fare espressa menzione della revisione delle leggi costituzionali.

Il signor Chesnelong parlò contro la repubblica. Il signor Raoul Duval, bonapartista, chiese lo scioglimento e l'appello al popolo. Il signor Clapier parlò in senso conciliativo. Ma nessuno di questi oratori ottenne notevole successo.

All'ultimo, e dopo che vari altri deputati parteciparono alla discussione, il presidente signor Buffet pose ai voti il subemendamento Desjardins che raccolse solo 129 voti contro 522, e quindi l'emendamento Wallon che fu approvato colla maggioranza di un solo voto.

Il *Moniteur Universel* dice che l'impressione prodotta da questo voto è stata profonda. " La Camera non ha voluto fondare la repubblica definitiva; ma ha votato la repubblica indefinita. È stata questa una risposta alla elezione del signor Cazeaux ed alla lettera del maresciallo Canrobert ".

La votazione dell'emendamento Wallon, a credere del citato giornale, è stato un primo passo decisivo nella costituzione di un governo organizzato. " Un voto di maggioranza non è al certo gran cosa, ma se nessuna complicazione sopravviene, il maresciallo potrà di qui a qualche giorno aver sottomano tutti gli elementi di una maggioranza più numerosa.

" Ad ogni modo il progetto di legge sull'ordinamento dei poteri pubblici ha superato il suo punto più critico, giacchè l'Assemblea ha votato in un medesimo tempo la durata della repubblica e la trasmissione dei poteri presidenziali. Rimane la clausola della revisione che la minoranza voleva introdurre nell'articolo addizionale del signor Wallon, intorno alla quale il signor Dufaure ha già dichiarato che egli ed i suoi amici erano pronti a votarlo tostochè ne giunga l'ora e nel più largo e più completo modo possibile. "

Il medesimo foglio riferisce la voce secondo la quale il maresciallo avrebbe fatto chiamare il signor Dufaure per invitarlo a costituire un nuovo ministero, ed aggiunge che molto verosimilmente, prima di far conoscere in proposito le sue intenzioni, il maresciallo aspetterà il voto finale sul progetto Ventavon.

I *Débats* giudicano che, approvando l'emendamento Wallon, l'Assemblea abbia aderito al programma del centro sinistro. " Non si vuol proclamare la repubblica, ma si consente ad organizzare il governo repubblicano. Noi non chiediamo altro. Poco ci importano le parole, purchè ci si accordi quella che da tanto tempo domandiamo: delle istituzioni definite, se non definitive, all'ombra delle quali il paese possa lavorare riposatamente senza temere rivoluzioni dal basso e colpi di Stato dall'alto; sotto il qual punto di veduta l'emendamento Wallon non ci lascia nulla da desiderare.

" Non si tratta più di settennato personale o impersonale. Si va fino alla repubblica; non per sovrapporla alla volontà nazionale, come desiderava Luigi Blanc, ma per darle i mezzi di vivere, se è capace di farlo. Le si permette di sperimentare le sue forze fino allo spirare dei poteri del maresciallo Mac-Mahon, e se non si assicura la sua esistenza, almeno non la si condanna a certa morte in espiazione di colpe, per le quali essa è già stata severamente punita. Essa è oggimai padrona de' suoi destini. Quind'innanzi gli uomini moderati di tutti i partiti potranno concentrare i loro sforzi all'unico scopo del consolidamento delle istituzioni esistenti ".

Il *Bien Public* si pone la domanda se la Francia si avvicini al momento in cui essa avrà un governo definitivo. Secondo questo giornale, accettando l'emendamento Wallon, l'Assemblea ha fatto il primo passo, il passo più arduo, verso la repubblica definitiva.

Il *Bien Public* ritiene che dal voto dell'emendamento Wallon fluiranno eccellenti risultati fra i quali uno dei più desiderabili e dei più probabili sarà la formazione di un gran partito conservatore, di un vero partito conservatore, diverso da quello che finora si arrogò questo nome, il quale altro non era che un'ibrida coalizione, senza programma comune e senza principio che gli permettesse di diventare un partito di governo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Tafalla, 1°. — Moriones entrò a Monreal; Laportilla occupò Lerga.

Si considera come cosa certa che le truppe entreranno fra breve a Pamplona.

I carlisti abbandonarono la strada di Pamplona.

Il re col quartiere generale marcerà alla testa delle truppe.

Santander, 1°. — Un marinaio tedesco fu trovato ieri sera in una strada ferito mortalmente; egli spirò mentre lo si trasportava alla sua nave. Un altro marinaio, pure tedesco, fu ferito in una rissa.

L'affare del *Gustav* si sta accomodando, grazie all'intervento del generale Loma.

Corre voce che gli alfonsisti abbiano riportato una vittoria a Carraseal.

Berlino, 2. — L'imperatore indirizzò una lettera al re Alfonso, accreditando il conte di Hatzfeld a ministro a Madrid.

Anche gli imperatori di Austria-Ungheria e di Russia indirizzarono al re Alfonso lettere simili.

Bukarest, 2. — Il governo presentò la corrispondenza diplomatica circa i lavori della Porta di Ferro.

Il Senato diede ad unanimità un voto di fiducia al governo.

Costantinopoli, 2. — Il governo ricusò di aderire alla domanda della deputazione evangelica, trasmessa col mezzo dell'ambasciatore inglese. La deputazione domandava di avere udienza dal sultano per presentargli un indirizzo sulla libertà religiosa in Turchia, e voleva rimettere l'indirizzo nelle mani del sultano.

La deputazione parte domani per l'Inghilterra molto irritata per l'insuccesso della sua missione.

Versailles, 2. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Continua la discussione delle leggi costituzionali.

Berthauld, del centro sinistro, presenta un emendamento che conferisce al solo Mac-Mahon il diritto di sciogliere una volta sola la Camera dei deputati.

La Rochefoucauld, legittimista, concede lo stesso diritto a Mac-Mahon personalmente.

Dufaure domanda che si dia alla legge attuale un carattere permanente. Dice che bisogna organizzare la repubblica con istituzioni conservatrici. Egli appoggia fortemente l'emendamento Wallon.

L'Assemblea decide con 354 voti contro 346 di votare primieramente sull'emendamento Wallon, il quale viene approvato con 449 voti contro 249. (Grande sensazione).

Versailles, 2. — La maggioranza formatasi oggi è composta del centro destro e di tutti i gruppi della sinistra.

Shanghai, 1° — La morte dell'imperatore fu proclamata ufficialmente.

Londra, 2. — Un dispaccio particolare annunzia che l'imperatrice della China si è suicidata, in causa della morte dell'imperatore.

Il nuovo imperatore ha tre anni e l'imperatrice sua madre fu nominata reggente.

BORSA DI BERLINO — 2 *febbraio.*

	1°	2
Austriache	527 50	527 —
Lombarde	233 50	234 50
Mobiliare	394 50	392 —
Rendita italiana	68 —	68 10
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 2 *febbraio.*

	1° da	1° a	2 da	2 a
Consolidato inglese	92 5[8	92 3[4	92 1[2	92 5[8
Rendita italiana	66 5[8	— —	66 3[4	— —
Turco	41 —	41 1[8	41 06	— —
Spagnuolo	23 3[4	— —	23 3[8	23 7[8
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	79 —	— —	78 3[8	— —

BORSA DI PARIGI — 2 *febbraio.*

	1°	2
Rendita francese 3 0[0	62 90	63 30
Id. id. 5 0[0	99 65	110 37
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	66 80	66 85
Id. id. 5 0[0	— —	67 10*
Ferrovie Lombarde	295 —	290 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	203 75	203 —
Ferrovie Romane	81 —	— —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	243 75	243 —
Obbligazioni Romane	200 50	203 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 12 1[2	25 12
Cambio sull' Italia	9 3[8	9 3[8
Consolidati inglesi	92 5[8	92 11[16

* 15 corrente.

BORSA DI FIRENZE — 2 *febbraio.*

	1°		2	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	71 90	nominale	71 85	nominale
Napoleoni d'oro	22 07	contanti	22 06	contanti
Londra 3 mesi	27 50	»	27 52	»
Francia, a vista	110 40	»	110 55	»
Prestito Nazionale	63 —	nominale	63 —	nominale
Azione Tabacchi	805 —	»	812 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1905 —	»	1925 —	»
Ferrovie Meridionali	363 —	contanti	371 —	contanti
Obbligazioni Meridionali	218 —	nominale	218 —	nominale
Banca Toscana	1555 —	»	1568 —	fine mese
Credito Mobiliare	727 —	contanti	728 —	»
Banca Italo-Germanica	256 —	»	257 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 2 febbraio 1875 (ore 16 05).

Mare grosso a Brindisi, a Palascia (Otranto), a Massalubrense e a Capri. Agitato in molte altre stazioni del sud d'Italia, a Portotorres e a Malta. Venti al nord sempre forti nell'Italia meridionale, alla Palmaria e a Livorno; tramontana fortissima a Brindisi e a Massalumbrense. Cielo nuvoloso sull'Adriatico superiore, a Moncalieri, a Cagliari, a Taranto e in Sicilia. Barometro alzato in Sardegna, a San Remo, a Napoli e in vari punti della Sicilia, stazionario o leggermente abbassato altrove. Stanotte venti forti o fortissimi sul basso Adriatico; sempre probabili forti venti nell'Italia meridionale e specialmente sul basso Adriatico e sul Jonio.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 2 febbraio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	769,1	769,0	767,4	767,3
Termomet. esterno (centigrado)	1,3	8,5	9,3	5,0
Umidità relativa	92	44	28	61
Umidità assoluta	4,12	3,68	2,47	4,01
Anemoscopio	N. 6	N 9	N. 3	N. 1
Stato del cielo	10. bellis.	10. bello	18. bello, cirri al nord	10. belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 9,3 C. = 7,4 R. ‖ Minimo = 1,0 C. = 0,8 R.
Bifilare perturbato.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 febbraio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1875	—	—	72 —	71 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	457 —	456 —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fondiaria Banco di S. Spirito	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 1874	—	—	76 75	76 55	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	74 95	74 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	74 15	74 10	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1874	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1920
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	1285	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	450 —	449 —	450 50	450 —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	2° semestre 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 45	109 30	— —
Lione	90			
Londra	90	27 53	27 48	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	22 10	22 08	— —	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° sem. 1875: 74 20 cont.; 74 50, 52 1/2, 55 fine.

Banca Romana 1285, 1295 cont.

Banca Generale 449 50, 450 cont. e fine.

Il Deputato di Borsa: P. Pianciani. | Il Sindaco: A. Pieri.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

Avviso d'asta per secondo incanto.

Essendo risultato deserto lo incanto esperimentato il 13 del volgente mese per lo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada consortile obbligatoria di Grimaldi - Tratto da Grimaldi alle crocevie, da innestarsi colla strada provinciale di 2ª serie, il cui importare, secondo il progetto, ascende a lire 102,322 53 complessivamente pei lavori tanto a corpo che a misura,

Si farà luogo ad un secondo incanto alle ore 12 meridiane del giorno di sabato venti febbraio 1875, in una delle sale del palazzo della prefettura in Cosenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, numero 5352.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 23 agosto 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto in questa segreteria di prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine prefisso e dichiarato nell'art. 21*bis* del capitolato di appalto dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 33 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2° del capitolato generale;

2° Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire cinquemilacinquecento.

La cauzione diffinitiva è di lire diecimilacinquecento, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'art. 1639 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dello assuntore sia rispetto alla esecuzione dei lavori di cui sopra e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati in segreteria, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Si farà luogo all'aggiudicazione quando anche non vi sia che un solo offerente.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, li 30 gennaio 1875.

485 *Il Segretario Delegato*: PUGLIESE.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

Avviso d'asta per secondo incanto.

Essendo risultato deserto lo incanto esperimentato il dieci ottobre 1874 per lo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada obbligatoria di Caloveto - Tratto da Caloveto alla stazione di Mirto, il cui importare, secondo il progetto, ascende a lire 96,819 82 complessivamente pei lavori tanto a corpo che a misura, si farà luogo ad un secondo incanto alle ore 12 meridiane del giorno di martedì 23 febbraio 1875 in una delle sale del palazzo della prefettura in Cosenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870 approvato con Regio decreto dello stesso giorno, n. 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 25 novembre 1873, visibili assieme alle altre carte del progetto in questa segreteria di prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine prefisso e dichiarato nell'articolo 21*bis* del capitolato d'appalto dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al diritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come allo articolo 71 del capitolato generale di appalto.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1° Presentare i certificati di idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2° Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire duemila.

La cauzione definitiva è di lire diecimila la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'articolo 1639 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dello assuntore sia rispetto alla esecuzione dei lavori di cui sopra, e sia per l'osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto, al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati in segreteria, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, li 30 gennaio 1875.

486 *Il Segretario Delegato*: PUGLIESE.

BANCO DI NAPOLI

Situazione al dì 9 Gennaio 1875. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce		Parziali	Totali
Numerario immobilizzato	L.it.	20,000,000 „	27,144,250 79
„ disponibile	„	7,144,250 79	
Biglietti consortili	L.it.		84,010,341 „
Biglietti a corso legale	„		6,177,222 „
Anticipazioni	„		19,949,529 15
Pegni di ... oggetti preziosi	L.it.	11,492,367 „	12,906,047 „
metalli rozzi	„	165,148 „	
pannine nuove ed usate	„	1,248,532 „	
Portafoglio	„		67,738,406 62
Effetti all'incasso	„		405,387 36
Immobili	„		4,713,729 41
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale Provincia di Napoli	„		792,275 28
Prestiti e partecipazioni	„		21,629,785 26
Fondi pubblici	„		8,304,221 76
Depositi di Titoli e valute metalliche	„		15,602,015 79
Deb,to Pubblico — Servizio di Cassa	„		1,282,553 85
Spese	„		4,185,783 38
Mobili ed utensili	„		325,412 „
Diversi	„		8,880,860 50
	L.it.		283,997,821 10

PASSIVO.

Voce		Parziali	Totali
Fedi a Cassiere a pagarsi	L.it.		151,772,964 „
Fedi nominative, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi	„		50,531,042 81
Mandati e delegazioni a pagarsi	„		310,176 91
Conti correnti semplici disponibili	L.it.	9,495,514 59	22,550,800 11
Conti correnti semplici non disponibili	„	452,469 11	
„ ad interesse	„	5,144,452 63	
„ per risparmi	„	7,458,333 78	
Servizi di cassa — Debito Pubblico	„	„	400,336 52
„ Consorzio Nazionale	„	6,139 95	
„ Provincie diverse	„	385,054 07	
„ Ricevitorie provinciali	„	9,142 50	
Patrimonio del Banco	L.it.	32,876,226 43	33,000,054 43
Patrimonio della Cassa di Risparmio	„	123,828 „	
Fondo di riserva	„		1,933,046 70
Depositanti di titoli e valute metalliche	„		15,602,015 79
Benefizi	„		7,188,367 94
Diversi	„		709,015 89
	L.it.		283,997,821 10

Visto
Il Direttore Generale
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

479

472 AVVISO.

Giovanni Cabagni di Nicolò, nativo di Bordighera e dimorante in Ventimiglia, in esecuzione dell'art. 121 del Reale decreto 15 novembre 1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile, deduce a pubblica notizia che con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in data del 29 gennaio scorso venne autorizzato a far eseguire le pubblicazioni della di lui domanda diretta ad ottenere la facoltà di aggiungere al proprio cognome di Cabagni quello di Baccini, ed invita chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine e modi stabiliti dall'art. 122 del mentovato R. decreto.

N. 878. SENTENZA.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Roma, seconda sezione, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa fra il signor barone Giovanni Bruca di Catania ed i signori Vincenzo Marchetti Selvaggiani, Oronzo De Pace, Giovanni Pranzo e la Banca Nazionale nel Regno e Antonio Adamini:

Per questi motivi, *Omissis*, ecc.

Il tribunale intesi i procuratori comparsi ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni senza attendere alle altre subordinate istanze rigetta la domanda proposta dal barone sig. Bruca Giovanni in via di opposizione alla vendita delle azioni pignorate a danno di Antonio Adamini e condanna il Bruca medesimo alle spese dell'intero giudizio tanto verso il sig. Marchetti Selvaggiani Vincenzo quanto verso la Banca Nazionale del Regno e verso De Pace e Pranzo da liquidarsi tutte dal giudice aggiunto signor Scalfati. Destina l'usciere di questo tribunale signor Pietro Reggiani per la notifica della sentenza al contumace Adamini.

Così giudicato e deciso in Roma nella camera di consiglio del tribunale civile oggi 19 dicembre 1874 e sottoscritto li 22 mese ed anno suddetti: Corrado Corradi vicepresidente — Spalazzi — P. Scalfati estensore — Nicola Casini vicecancelliere.

Pubblicata da me sottoscritto nell'udienza del giorno 22 dicembre 1874.

Ad istanza del signor Vincenzo Marchetti Selvaggiani, domiciliato in Roma, via della Stamperia, n. 67, presso lo studio legale del procuratore Giuseppe Catelli che lo rappresenta,

Io sottoscritto Pietro Reggiani usciere specialmente delegato ho notificato per ogni effetto di legge le sei copie autentiche presenti di sentenza una al signor barone Giovanni Bruca, di Catania, elettivamente domiciliato a Roma nello studio legale del procuratore Giuseppe Catinelli, due ai signori Oronzo De Pace e Giov. Pranzo, domiciliati elettivamente in Roma presso il procuratore Alfonso Tambroni, la quarta alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, sede di Roma, e per essa al signor cav. Luigi Gigli direttore della medesima elettivamente domiciliato in Roma presso il procuratore Antonio Zanchini, due al signor Antonio Adamini, d'incognito domicilio e dimora, e così una mediante affissione alla porta esteriore di questo R. tribunale, ed una mediante consegna al Pubblico Ministero presso questo R. tribunale, inserendo anche un sunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* a senso di legge.

Roma, 30 gennaio 1875.

PIETRO REGGIANI usciere
474 del trib. civ. e correz. di Roma.

DIFFIDAZIONE.

Si dichiara per norma di chiunque possa avervi interesse che essendo il nobil uomo signor conte Lodovico Oddi Baldeschi di Perugia nel pieno esercizio di tutti i diritti che l'articolo 134 e seguenti del Codice civile in ordine all'amministrazione dei beni dotali ed estradotali della propria moglie contessa Isabella Baldeschi gli accorda e che gli furono conservati nell'atto di separazione personale omologato dal tribunale civile di Perugia con sentenza del 12 giugno 1873, esso signor conte intende e vuole che codesti suoi diritti siano illesi e rispettati da chiunque e dalla nominata di lui consorte; e quindi sin da ora ritiene e dichiara sostanzialmente nulli tutti gli atti, contratti ed obbligazioni qualunque che la detta di lui consorte abbia fatti o sarà per fare, sia colle forme puramente civili, sia colle apparenze commerciali, senza l'intervento e l'autorizzazione del dichiarante conte Lodovico, protestandosi che ogni qual volta perverrà a di lui notizia qualsiasi atto di simil genere, egli andrà senza indugio a proporre innanzi la competente Autorità la dimanda di annullamento, a danno e spese dell'altro contraente. In special modo ha dichiarato e dichiara di impugnare come nulla, inefficace e mancante di ogni titolo la confessione di debito per lire 32,000 che la prefata contessa Isabella Baldeschi ha rilasciata a favore del notissimo Ruggero Becchetti e che è stata esibita li 4 aprile 1874 negli atti del Bertarelli notaio in Roma; quale dichiarazione oltre all'essere emessa senza autorizzazione del marito deve ritenersi come l'effetto di illegali artifizi, in spreto della cosa giudicata resa dalla Regia Corte di appello di Perugia la quale escluse ogni ragione di credito del Becchetti a danno della nominata signora contessa Isabella; ed indarno si è tentato da questo sedicente creditore di far supplire al difetto dell'autorizzazione con decreto di questo eccellentissimo tribunale civile di Roma, giacchè la illegale dimanda venne respinta li 19 dicembre 1874.

Sulle premesse cose pertanto il detto signor conte Lodovico Oddi Baldeschi formalmente diffida chiunque, protestandosi che non sarà mai per ratiabire quella ed altre obbligazioni della sua consorte, costituendo ciascuno in aperta mala fede e non solo in questo ma in ogni altro più efficace modo.

Roma, 1° febbraio 1875.

AVV. FRANCESCO CORBELLI proc.
Conte LUDOVICO ODDI BALDESCHI.

Si certificano vere le firme del signor avv. Francesco Corbelli e del signor conte Ludovico Oddi Baldeschi.

PIETRO dott. FRATOCCHI
471 notaro di collegio.

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA
DI COSTRUZIONI METALLICHE

Avviso agli Azionisti.

Il Consiglio di amministrazione dell'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche nella sua riunione del 25 corrente ha deliberato di convocare l'assemblea generale dei suoi azionisti il dì 1° marzo corrente anno, all'1 pom., nella sede della Società in Napoli, 24, strada Medina, per procedere alla

Nomina di 2 azionisti per l'esame dei conti dell'esercizio del 1874.

Sono avvertiti i signori azionisti che vorranno intervenire, che giusta lo statuto sociale dovranno rappresentare almeno 20 azioni, ed eseguirne il deposito presso le Casse della Società almeno venti giorni prima del 1° marzo prossimo.

Napoli, 25 gennaio 1875.

399 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

SOCIETÀ ANONIMA
della premiata
FILATURA, TESSITURA E TINTORIA DI COTONE
in Pordenone

A termini dell'articolo 15 degli statuti, la Direzione della Società anonima *Premiata filatura, tessitura e tintoria di cotone in Pordenone* invita i signori azionisti ad un'adunanza generale, che avrà luogo in Venezia il giorno 2 aprile prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, nelle sale del Casino dei Negozianti, situato in piazza S. Marco, calle del Cappello, n. 259 rosso, e nella quale si tratterà dei seguenti argomenti:

1° Rapporto dei censori sul bilancio (o conto consuntivo) dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1874, per l'approvazione del medesimo (Art. 23, lettera C degli statuti);

2° Rapporto dei censori riguardo alla disposizione a darsi agli utili risultati a tutta quell'epoca, e deliberazioni in proposito;

3° Approvazione del conto preventivo per l'anno 1875;

4° Nomina di un direttore, in sostituzione del signor Serafino Volponi, che cessa di carica, a sensi dell'art. 30 degli statuti, essendo stato nominato nella adunanza generale del 1873.

Pordenone, il 1° febbraio 1875.

LA DIREZIONE
Gio. Ant° Locatelli, *direttore.*
Serafino Volponi, *aggiunto.*

NB. Si avverte che, secondo l'art. 20 degli statuti, alle adunanze generali si ammettono soltanto procuratori che siano azionisti, e che un procuratore può bensì rappresentare più azionisti, ma non può avere più di 20 voti, compresi i propri.

Le procure saranno depositate a Venezia presso l'avv. cav. Paride dottor Zajotti (Campo Sant'Angelo, calle Caotorta, num. 3566) a tutto il giorno 29 marzo prossimo venturo. 488

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CREDITO FONDIARIO

CARTELLE estratte il dì primo febbraio 1875 e rimborsabili alla pari il primo aprile prossimo futuro con cessazione d'interessi dal giorno stesso.

46	683	700	703	1646	2168	2485	2536	2957	2990
3256	3242	3516	3557	3904	3999	4027	4181	4494	4624
5069	5246	5298	5522	5597	5961				

CARTELLE sortite in estrazioni precedenti e non ancora presentate per il rimborso.

1726 3301 3055 5955

Siena, dalla Direzione del Credito Fondiario del Monte dei Paschi,
Il 1° febbraio 1875.

473 *Il Provveditore:* G. B. ALBERTI.

INTENDENZA DELLE FINANZE DI MASSA
AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa, situata nel comune di Castelnuovo di Garfagnana al n. 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Castelnuovo di Garfagnana, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:
Riguardo ai tabacchi di . . . . L. 6481 25
" ai sali . . . . " 4284 "

E quindi in complesso un reddito lordo di . . . . . . L. 777 64

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi cinquanta, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 marzo 1875.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

477 *L'Intendente:* GIORDANI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

AVVISO D'ASTA.

Si manifesta al pubblico che la Deputazione provinciale di Palermo, in esecuzione del deliberato emesso dal Consiglio provinciale nella tornata del 14 settembre 1874, ha deliberato di aprirsi gl'incanti per lo appalto dei lavori di compimento della strada comunale dal trivio Balatelle a Ciminna. Tali lavori riguardano la intera costruzione del primo tronco dal suddetto trivio, cioè dallo innesto con la strada provinciale tra Baucina e Ventimiglia sino alla Sella Oreto, di lunghezza metri 2972; e le riparazioni da farsi nel secondo tronco già costruito. Perlocchè nel dì 20 febbraio 1875, all'ora 1 p. m., si procederà nanti il signor presidente della Deputazione provinciale di Palermo, o di suo speciale delegato, nel palazzo della prefettura sito largo della Vittoria, alla celebrazione dello esperimento d'asta per lo appalto in discorso col metodo dell'estinzione della candela vergine, e con quello dei partiti segreti secondo che verrà determinato da chi presiederà all'incanto pria di aprirsi la subasta, ed al momento dell'apertura dello incanto verrà dichiarato al pubblico.

Il detto appalto verrà consentito alla base delle condizioni speciali pel medesimo compilate il dì 4 gennaro 1875 dall'ufficio tecnico provinciale, che fanno seguito alle condizioni generali d'appalto delle strade provinciali, da cui risulta che il valore approssimativo delle anzidette costruzioni si è in lire 67,000 compresevi le imprevedute ed i compensi diversi.

Le anzidette condizioni speciali, in uno alla tariffa ed analisi dei prezzi, sono ostensibili nell'ufficio del sottoscritto notaio sito via Macqueda n. 288, in qualunque giorno, o presso l'ufficio tecnico provinciale sito nel palazzo del marchese Artale dietro al Duomo.

Le opere suddette dovranno essere portate a compimento assolutamente nel termine di un anno a contare dal dì dello avvertimento, che dall'ufficio tecnico suddetto si farà all'appaltatore per l'assegnazione dei lavori.

I concorrenti per essere ammessi a far partito dovranno presentare un certificato d'idoneità propria, o del capo d'opera che assumono lo impegno di adibire per la condotta dei lavori, di data non anteriore di sei mesi, a firma di un ispettore o ingegnere capo del genio civile, o dell'ingegnere capo dello ufficio tecnico provinciale, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte; e dovranno ben pure consegnare per cauzione provvisoria lire 2,240 in fedi di credito, o un certificato di deposito presso una delle pubbliche Banche della città di altro valore al corso di Borsa, più lire 900 in valori bancali in conto di spese.

Lo appalto suddetto verrà aggiudicato a chi, presentando le superiori condizioni, offrirà maggiori vantaggi all'Amministrazione col ribasso di un tanto per cento sui prezzi di stima.

I pagamenti verranno fatti allo appaltatore previ certificati da rilasciarsi dall'ufficio tecnico suddetto, ed in cifra non minore di lire 6000 netta di ribasso e ritenuta.

Però, attese le convenzioni corse tra il municipio di Ciminna e la Deputazione provinciale, si prevengono gli offerenti, che durante il periodo di un anno assegnato pel compimento delle opere, lo appaltatore non avrà diritto a riscuotere sull'ammontare dei lavori, quale risulterà dal calor dell'asta, che la somma di lire 45,000; quale somma verrà pagata sui primi certificati di lavori, che verranno rilasciati dall'ufficio tecnico. Il rimanente a completare la totale cifra dello appalto sarà corrisposto dopo l'ultimazione dei lavori, a rate annuali di lire 5000, in esse compreso il capitale e gli interessi a scalare ragionati al 6 per cento, sulla somma dilazionata.

Il termine utile a migliorare il prezzo del primo deliberamento, mediante offerta di un ribasso non inferiore al ventesimo, è fissato a giorni quindici e scadrà all'ora una pom. del giorno 7 marzo 1875.

Quali offerte di ribasso potranno presentarsi in tutti i giorni, dalle ore 10 antimeridiane all'una pom. nell'officio del sottoscritto notaro sito come sopra.

Nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui l'aggiudicazione sarà divenuta diffinitiva, dovrà l'aggiudicatario stipulare l'atto di sottomissione, e prestare la cauzione diffinitiva in lire 6500 in numerario o in titoli di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, da valutare al corso di Borsa, e venire depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere restituita ai termini delle sopraccennate condizioni speciali di appalto.

Insieme collo appaltatore dovrà intervenire nella stipulazione dell'atto di sottomissione un socio, il quale dovrà obbligarsi tanto nel caso di morte, che in quello di assoluto impedimento dello appaltatore medesimo riconosciuto e dichiarato dalla Deputazione provinciale, di continuare nello appalto senza bisogno di consegna, facendo anco comune la cauzione.

Lo appaltatore ed il socio assunto dovranno eligere il domicilio legale in Palermo e nell'ufficio del sottoscritto notaro, sito come sopra, per l'esecuzione del contratto, e dovranno bensì eligere domicilio nella Casa comunale di Ciminna, affinchè ivi pure gli si possano rilasciare da parte dell'ufficio tecnico gli occorrenti ordini.

Tutte le spese inerenti allo appalto, atto di sottomissione, tassa di registro e bollo ed altro, saranno a carico dell'aggiudicatario. Dovranno a di costui spese eseguirsi quattro copie del contratto, una per suo uso, altra in forma esecutiva per l'Amministrazione, una copia per l'ufficio tecnico provinciale, e la quarta per la Cassa di depositi e prestiti.

Palermo, il 30 gennaio 1875.

Pel Prefetto Presidente la Deputazione provinciale
SORAGNI.

481 *Il Notaro della Provincia*: IGNAZIO DADDI.

N° 11.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di martedì 23 febbraio corr., in una delle sale di questo Ministero dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Salerno avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del primo tratto della strada nazionale delle Calabrie compreso fra la traversa per la fermata di ponte Sele e la colonnetta milliaria 63, *in provincia di Salerno, della lunghezza di metri* 32,664, *per la presunta somma, soggetta a ribasso di asta, di L.* 28,300.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 15 novembre p. p., ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 15 gennaio p. p., visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Salerno.

La manutenzione avrà principio col 1° aprile prossimo e durerà un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 3000.

La cauzione definitiva è fissata ad una somma equivalente ad una mezza annata del canone d'appalto depurato del ribasso d'asta e dovrà essere fornita nel modo indicato dall'articolo 6 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Salerno.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 3 febbraio 1875.

Per detto Ministero

480 **A. VERARDI Caposezione.**

MUNICIPIO DI ALCAMO

3° AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto segretario comunale a termine dell'incarico ricevuto dal signor sindaco deduce a pubblica notizia che alla presenza del prefato signor sindaco, o di chi ne fa le veci, in questo ufficio comunale, nel giorno quindici febbraro corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, si terrà pubblico esperimento d'asta per appaltare la ricostruzione del basolato nella traversa interna nazionale di questa città, giusta il progetto del Corpo Reale del Genio civile di Trapani 13 giugno 1873, approvato con dispaccio Ministeriale 22 agosto successivo, per la somma di lire 60,600.

I capitoli e le condizioni d'appalto, non che i disegni delle opere sono ostensibili in segreteria.

Gli aspiranti dovranno presentare i documenti di idoneità e responsabilità per essere ammessi all'asta.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo dell'appalto.

Ogni aspirante all'asta dovrà depositare nelle mani del sindaco, come cauzione provvisoria, la somma di lire 4000, oltre lire 665 per spese d'asta, registro, bollo ed altro.

L'Amministrazione garentisce i pagamenti durante l'esecuzione delle opere, cedendo a vantaggio dello imprenditore la tassa sugli animali da tiro, da sella e da soma.

Alcamo, li 17 gennaro 1875.

483 *Il Segretario comunale:* BENEDETTO CERRITO.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI BARI

AVVISO D'ASTA (N° 1219)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno di sabato 20 febbraio 1875, in una delle sale della Regia prefettura di Bari, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti. L'asta sarà aperta: a pubblica gara per i lotti 1 e 2 — A sch de segrete per il lotto 3.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine per i lotti 1 e 2, gli altri saranno venduti a schede segrete nei modi e forme di cui agli articoli 103, comma 1, e 105 del regolamento 22 agosto 1867 così concepiti: Al secondo incanto si delibererà quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta fosse per lo meno uguale al prezzo prestabilito per gl'incanti. Quando gli incanti si fanno a schede segrete ciascun offerente rimetterà la sua offerta in piego suggellato a chi presiede agli incanti. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del seguito deposito del decimo del prezzo.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 p. 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 8ª, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Le spese d'inserzione nei giornali ufficiali ricadranno nella stessa proporzione a peso degli aggiudicatari di lotti di un valore superiore a lire ottomila: sicchè gli aggiudicatari di lotti di un valore inferiore non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nemmanco allora che lo stesso avviso d'asta comprendesse lotti di maggior valore, per li quali si rendesse necessaria una parziale inserzione nei giornali ufficiali.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio suddetto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. In caso di restituzione di prezzo per annullamento di aggiudicazione, o per qualsivoglia altra causa, il rimborso si farà dalle Finanze in specie uguali a quelle versate dall'aggiudicatario, ovvero in una somma equivalente al valore delle obbligazioni versate, secondo il listino della Borsa più vicina al luogo dove giacciono i beni nel giorno più prossimo a quello della restituzione.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte ed altri mobili	PRECEDENTE ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	8730	In comune di Altamura — Proveniente dal Capitolo dell'Assunta — Masseria denominata Lagocupo. In catasto all'articolo 4181, sezione F, numeri 53 a 57, 59, 61 a 67 e 126 parte. Affittata a Melodia Nicola.	486 90 74	483 2	170000	17000	9000	13833 90	28 dicem. 1874 Avviso n. 1.07

478 Bari, 5 gennaio 1875. *L'Intendente*: TESIO.

BANDO.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione resa dal tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, li 27 maggio 1874 è stato prescritto che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze, o altri uffiziali cui spetta, possano liberamente spedire mandato di pagamento in pro della signora Antonia Mancuso vedova di Ernesto Cavallaro, madre ed amministratrice del figlio minore Salvatore Cavallaro, e per essa al signor Tommaso Ciantia di lei procuratore, di lire millesettecento, che trovansi depositate a nome degli eredi di Ernesto Cavallaro nella detta Cassa dei depositi e prestiti con polizza del 10 settembre 1873, portante il n. 34455, di unita ai corrispondenti interessi, essendosi prescritto che il detto mandato di pagamento si possa liberamente spendere senza vincolo di sorta.

Palermo, gennaio 1875.

ALFIO CALASCIBETTA avv. procuratore legale.

94

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI NICOSIA

N. 5170. **Avviso di provvisorio deliberamento.**

Si notifica che lo appalto del servizio postale con vettura sulla linea Mistretta-Leonforte, descritto nello avviso d'asta del 2 corrente mese, n. 5170, è stato allo incanto d'oggi deliberato a favore del signor barone Beritelli di Spataro Isidoro, per lire novemila, col ribasso cioè di lire 18,18 per cento sulla base d'asta.

Viene quindi avvertito il pubblico che il termine utile, ossia fatali, per presentare l'offerta in ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno dieci febbraio 1875, alle dodici meridiane, spirato qual termine non sarà accettata alcuna offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito di lire 1100 prescritto dal capitolato d'oneri, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal medesimo.

Le offerte saranno depositate in quest'ufficio di sottoprefettura o presso la sottoprefettura di Mistretta.

Nicosia, 26 gennaio 1875.

487 *Il Sottoprefetto*: A. DE-CONTI.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione della 1ª sezione del tribunale civile di S. Maria Capua Vetere del 18 dicembre 1874 venne disposto che dalle due somme depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, l'una di lire 147 18 contenuta nel certificato n. 20343 del 19 marzo 1873, e l'altra di lire 491 14 contenuta nella polizza numero 31405 del 19 marzo 1873, ambedue per deposito fatto dal Ministero dei Lavori Pubblici a favore degli eredi di Brasile Ferdinando, ne siano pagate lire 319 e cent. 16 a Maria Gaetana Lanna, lire 63 83 a Carolina Brasile, lire 63 83 a Maria Giuseppa Brasile, lire 95 75 a Domenico Brasile, e lire 95 75 a Giuseppe Brasile.

133 GIUSEPPE VETRELLA proc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.